REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/511 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2022

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3) Una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, per l'uso delle reti a strascico di tipo "volantina" nelle acque territoriali della Slovenia a meno di 50 m di profondità, a una distanza dalla costa compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche era stata concessa per la prima volta con il regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione ([2]) fino al 23 marzo 2017.

(4) Una proroga della deroga è stata concessa fino al 27 marzo 2020 con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 della Commissione ([3]).

(5) Il 28 febbraio 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia la richiesta di prorogare la deroga oltre il 27 marzo 2020. La Slovenia ha presentato un progetto del nuovo piano di gestione e una relazione sulla sorveglianza e l'attuazione del piano di gestione che giustificano la proroga della deroga alla luce dei requisiti del regolamento (CE) n. 1967/2006 e del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). La richiesta riguarda navi aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca, per le quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca e operanti nell'ambito di un piano di gestione aggiornato adottato dalla Slovenia il 18 agosto 2021 ([5]), conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tali navi sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

([1]) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 1).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 32).

([4]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

([5]) Decisione n. 34200-2/2021/3 del 18.8.2021.

(6) Durante la plenaria del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ([6]), tenutasi tra il 6 e il 10 luglio 2020, sono stati esaminati il piano aggiornato e le condizioni della deroga. Il CSTEP ha concluso che il piano aggiornato è completo e risponde alla maggior parte delle osservazioni che esso aveva precedentemente formulato. Alla luce delle nuove informazioni fornite dalla Slovenia il CSTEP ha concluso che le condizioni per la deroga continuano a essere soddisfatte.

(7) La deroga chiesta dalla Slovenia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(8) In particolare, sussistono vincoli geografici specifici in quanto le acque territoriali della Slovenia non raggiungono in nessun punto una profondità di 50 metri. In assenza di una deroga le reti a strascico di tipo «volantina» potrebbero quindi essere utilizzate solo nelle acque situate a oltre 3 miglia nautiche dalla costa, dove i fondali di pesca sono fortemente limitati da una zona riservata alle rotte marittime commerciali.

(9) Il piano di gestione stabilisce tutte le definizioni pertinenti in relazione all'attività di pesca interessata e garantisce che in futuro non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 12 pescherecci specificati che sono già autorizzati a operare dalla Slovenia.

(10) La pesca a strascico con la «volantina», un tipo di pesca multispecifica, non può essere praticata con altri attrezzi ad eccezione della «tartana», più pesante, la quale però potrebbe comportare un maggiore contatto con i fondali marini e maggiori catture di specie demersali, e non interferisce con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate. Inoltre la pesca a strascico con la «volantina» non ha un impatto significativo sull'ambiente marino, compresi gli habitat protetti, in quanto lo CSTEP ha osservato che essa sfrutta i terreni fangosi, non è praticata su habitat sensibili e i tassi di rigetto sono bassi.

(11) La deroga chiesta dalla Slovenia riguarda un numero limitato di navi (12), i cui numeri di immatricolazione figurano nel piano di gestione.

(12) Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che, a titolo di deroga, autorizza la pesca al di sopra di habitat protetti purché venga effettuata senza toccare le praterie marine, nel rispetto di determinate condizioni.

(13) La deroga richiesta è conforme all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE) 2019/1241, in quanto si tratta di reti a strascico con maglie di dimensioni non inferiori a 40 mm.

(14) Le attività di pesca interessate soddisfano i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE) 2019/1241, in quanto nell'armatura della rete «volantina» non sono usate maglie di dimensioni inferiori a 40 mm.

(15) Le reti a strascico di tipo «volantina» non sono destinate alla cattura di cefalopodi. Il CSTEP ha osservato che le catture di cefalopodi con questo tipo di pesca non sono trascurabili e ha concluso che sulla base dell'ultima relazione di attuazione del piano i cefalopodi rappresentano solo un quantitativo molto ridotto delle catture totali di queste specie nella zona.

(16) Il piano di gestione sloveno include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([7]).

([6]) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — Relazione sulla 64a riunione plenaria (PLEN-20-02). Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-21081-8, doi:10.2760/325560, JRC121501 (https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf/0a7b5693-d2ad-433f-b24d-9cc7732fe1f8)

([7]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(17) Le reti a strascico di tipo «volantina» sono regolamentate in modo da garantire che le catture delle specie elencate nell'allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime, in conformità dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1967/2006. Il CSTEP ha osservato che le catture dichiarate di queste specie non sono trascurabili e ha concluso che, date le dimensioni limitate della pesca con la «volantina», tali catture ammontano a un volume totale di poche decine di tonnellate, che rappresentano solo una minima parte delle catture totali di tali specie nella zona.

(18) È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.

(19) È opportuno che la Slovenia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

(20) Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga.

(21) Poiché la deroga autorizzata con il regolamento di esecuzione (UE) 2383/2017 è scaduta il 27 marzo 2020, per garantire la continuità giuridica il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 28 marzo 2020. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Slovenia, a prescindere dalla profondità, nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, ai pescherecci dotati di reti a strascico di tipo «volantina» che soddisfano i seguenti requisiti:

a) recanti il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione adottato dalla Slovenia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006;

b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e

c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Slovenia in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Slovenia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 28 marzo 2020 al 27 marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN